



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

S2 CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Girdali
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art 702 ter cpc

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **100130/2013** promossa da:

[REDACTED]

CONDANNATO AV. CAMBERLINI STEFANO

RICORRENTE

contro

[REDACTED]

RESISTENTI

[REDACTED]

TERZI CHIAMATI

Motivi della decisione



Con ricorso ex art. 702 bis cpc V [REDACTED] nella qualità di trustee del Trust "Notte Fonda" istituito il 27.6.2012 chiedeva di dichiarare l'insussistenza del diritto di Banca [REDACTED] e di U [REDACTED] spa di iscrivere ipoteca sui beni immobili vincolati nel Trust.

Si costituiva Banca [REDACTED] contestando la domanda e chiedendo in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità dell'atto istitutivo del trust e dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e, in via subordinata, la domanda di revocatoria dell'atto di conferimento dei beni immobili nel trust.

U [REDACTED] spa in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la nullità del trust e in subordine la revoca dell'atto di conferimento in trust e conferimento dei beni.

Venivano chiamate in causa L [REDACTED] spa, Banca [REDACTED] soc coop le quali aderivano alle ragioni della ricorrente e Cassa [REDACTED]

Si premette che nell'ordinamento giuridico italiano non è riconosciuto espressamente l'istituto del Trust, ma a seguito della ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, si è riconosciuta implicitamente la validità dell'istituto anche in Italia ed, in particolare, ai cd.Trust interni, cioè Trust ove i soggetti giuridici sono italiani, i beni si trovano in Italia, ma la regolamentazione del Trust è lasciata ad una legge straniera scelta dal disponente.

Il trust, secondo la definizione dell'art. 2 della Convenzione, è caratterizzato dallo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine.

Il Trust oggetto di causa appartiene alla sfera dei cd. Trust "interni" in quanto pur essendo retto dalla legge di Jersey il centro di interessi è radicato in Italia e autodichiarati, stante la coincidenza tra disponente e trustee, la cui astratta legittimità può dirsi ormai acquisita dalla giurisprudenza (Tribunale di Bologna 1 ottobre 2003, Tribunale di Reggio Emilia 27 agosto 2011).

Rientra nella nozione di trust auto-dichiarato l'ipotesi in cui non sussista alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee, venendo perciò tali funzioni a coincidere in capo allo stesso soggetto. Questa ipotesi di trust è considerata espressamente da alcune leggi straniere e, nei limiti in cui ne risulta legittima l'applicazione nel nostro Paese, se ne



deve reputare parimenti consentita la costituzione (Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007).

La nozione di trust contenuta nella Convenzione dell'Aja, primo paragrafo dell'articolo 2, è infatti assai ampia, non essendo necessaria la distinzione tra la figura del disponente e quella del *trustee*, e non essendo richiesto quale elemento essenziale il formale trasferimento dei beni dal disponente al *trustee*, ma essendo solo sufficiente che i beni siano posti sotto il controllo di quest'ultimo, soggetto passivo di un'obbligazione che vede quali creditori i beneficiari.

Ne consegue dunque, che un trust, avente tutte le caratteristiche di cui all'articolo 2 della Convenzione, deve essere riconosciuto come esistente e produttivo di effetti, ancorchè auto-dichiarato, nonostante (coincidendo la persona del disponente con quella del *trustee*) l'assenza di formale trasferimento dei beni da un soggetto all'altro.

Ai fini del riconoscimento della validità del trust è tuttavia necessario valutare la meritevolezza, ex art. 1322 c.c., della causa concreta, giustificando il ricorso al trust soltanto il perseguimento di interessi meritevoli di tutela giuridica (tra gli altri Trib Milano 3.5.13; T. Reggio Emilia 14.5.2007).

Secondo un filone interpretativo l'art. 13 della Convenzione dell'Aja costituisce uno sbarramento che consente agli Stati aderenti alla Convenzione di negare il riconoscimento di un trust "interno" nel caso in cui il ricorso all'istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento e ripugnante, occorre però "un intento in frode alla legge, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare" (così Trib. Bologna 1/10/2003).

La delibazione sulla riconoscibilità del trust nel nostro ordinamento (da effettuarsi ai sensi dell'art. 13 della Convenzione) non può prescindere dalla valutazione degli interessi perseguiti dal disponente ed opera su un piano diverso rispetto all'indagine su un eventuale contrasto dell'assetto negoziale con norme inderogabili della *lex fori* sulla protezione dei creditori in caso di insolvenza, contrasto richiamato dall'art. 15 della Convenzione. Recentemente la Corte di legittimità (Cass 2014/10105) ha ritenuto che, invece, l'art. 13 debba intendersi come disposizione rivolta agli Stati e che quindi la problematica degli interessi perseguiti concretamente e della conseguente riconoscibilità ed efficacia del trust debba essere veicolata tramite la previsione dell'art. 15 della Convenzione che espressamente prevede che la Convenzione non possa costituire "ostacolo all'applicazione



delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi" in tema di "protezione dei creditori in caso di insolvenza"

In ogni caso, sia che si faccia riferimento all'art. 13 o all'art. 15, è indubbio che per affermare la efficacia del trust e la liceità dei connessi atti di destinazione non sia sufficiente un "programma di segregazione" corrispondente solo allo schema astrattamente previsto dalla Convenzione, ma è necessario accertare, di volta in volta, il programma concreto risultante dal singolo regolamento d'interessi attuato, ossia la causa concreta del negozio.

Quale strumento negoziale "astratto", il trust può infatti essere piegato invero al raggiungimento dei più vari scopi pratici.

Nel caso di specie, il Trust oggetto di controversia rientra nella categoria dei trust cd. liquidatori con la peculiarità che il programma di liquidazione riguarda beni personali del fidejussore di una società ed il trust ha come destinatari i creditori di quest'ultima, essendo in pratica stato istituito in collegamento con la richiesta della società Adler di ammissione alla procedura di concordato.

Secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di merito il c.d. trust liquidatorio, segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, istituito per provvedere, in forme privatistiche, alla liquidazione dell'azienda sociale è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., allorché abbia l'effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme imperative concorsuali, secondo le espresse regole di esclusione previste dall'art. 13, e art. 15, lett. e), della convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985.

La Corte di legittimità nella citata sentenza del 2014 ritiene necessario un vaglio particolarmente attento della causa concreta, *"non potendo l'ordinamento fornire tutela ad un regolamento di interessi che, pur veicolato da negozio in astratto riconoscibile in forza di convenzione internazionale, in concreto contrasti con i fini di cui siano espressione norme imperative interne"*

In particolare, secondo il *dictum* della Corte, se può darsi spazio, nella logica di una sempre più pregnante valorizzazione da parte del legislatore dell'autonomia negoziale, al trust concluso quale alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi d'impresa (c.d. trust endo-concorsuale), *"svolgendosi peraltro tali iniziative negoziate sotto il controllo del ceto creditorio o del giudice"* senza negare la natura officiosa della



procedura e la sua funzione di tutelare l'ordine economico, a diversa soluzione si perviene nei casi in cui il trust viene a sostituirsi alla procedura fallimentare ed impedisce lo spopolamento dell'imprenditore insolvente (c.d. trust anticoncorsuale)".

In questo caso la comparazione non avviene tra due istituti privatistici ma tra strumenti "di cui l'uno, quale il trust, ancorato a regole ed interessi comunque privati del disponente, e l'altro di natura schiettamente pubblicistica, qual è la procedura concorsuale, destinata a sopravvivere nel caso di insolvenza a tutela della par condicio creditorum e che non è surrogabile da strumenti che né garantiscono tale parità, né escludono procedure individuali, né prevedono trattative vigilate con i creditori al fine della soluzione concordata della crisi, né contemplano alcun potere di amministrazione o controllo da parte del ceto creditorio o di un organo pubblico neutrale".

In definitiva ove "la causa concreta del regolamento in trust sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento, che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente, l'ordinamento non può accordarvi tutela. Il trust, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata - in quanto rimette per intero la liquidazione dell'attivo alla discrezionalità del trustee - determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società settor il patrimonio stesso".

Nel caso in esame il trust "Notte Fonda" è stato istituito dalla socia di Adler nella qualità di fidejussore e la causa concreta, evincibile dalla lettura della premessa e dell'art. 4 dell'atto istitutivo, si concretizza nell'intento, in previsione della proposizione di una domanda di concordato, di garantire i creditori di A [REDACTED] al fine di evitare che "possano acquisire diritti di supremazia o comunque posizioni di privilegio in grado di inficiare il soddisfacimento delle loro ragioni di credito secondo un criterio strettamente proporzionale tra l'entità dei loro rispettivi crediti e quella del patrimonio facente parte del fondo in trust posto a garanzia dei loro diritti".

Il Trust persegue la finalità di assicurare i creditori sulla non dispersione del patrimonio personale del fidejussore e sulla successiva liquidazione degli immobili conferiti e si pone in collegamento con la volontà di raggiungere la soluzione della crisi della società garantita tramite concordato.



L'atto di segregazione non persegue il mero intento di distogliere dai creditori il patrimonio del disponente per renderlo inattuabile, ma quello di facilitare la procedura di concordato assicurando ai creditori una parità di trattamento.

L'obbligo del trustee si impernia sull'impegno di mettere in vendita gli immobili (art. 19 b) e a non porre in essere alcun negozio che gravi gli immobili di effetti reali o obbligatori (art. 4), inoltre il ruolo e le funzioni attribuiti al Guardiano, soggetto distinto dal trustee, garantiscono la serietà e il buon esito degli atti di alienazione dei beni (artt. 14 lett B, C, art 19 c).

La causa concreta risultante dal negozio non appare immeritevole di tutela né si possono ravvisare violazioni di norme inderogabili e di ordine pubblico in materia di procedure concorsuali sia perché il trust riveste posizione accessoria rispetto alla procedura di concordato sia perché la disponente ha agito nel ruolo di fidejussore, soggetto non fallibile personalmente e pertanto non si è sottratta, neanche in astratto, ad una possibile procedura concorsuale.

L'istituzione del trust non è idonea quindi ad interferire neanche in futuro con una procedura fallimentare.

Nell'atto istitutivo del trust in discussione è invece possibile individuare una violazione dell'art. 2740 c.c., essendo temporaneamente preclusa ai singoli creditori la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del fidejussore.

Tuttavia a quest'ultima disposizione non può riconoscersi natura di norma inderogabile né risulta inconciliabile l'effetto segregativo (tipico dei trust) con la riserva di legge ivi prevista.

Efficace deroga all'art. 2740 c.c., con pieno rispetto del requisito della riserva di legge imposta dalla citata norma, può riconoscersi alla Legge 9/10/1989 n. 364 che, dando piena ed intera esecuzione alla Convenzione de L'Aja, l'ha elevata a normativa di rango primario.

La non applicabilità dell'art. 2740 cod. civ. dunque, emerge direttamente dagli artt. 2 e 11 della Convenzione che identificano in modo esclusivo la fonte della segregazione nella «proprietà qualificata» del trustee e forniscono una nuova lettura del concetto di «patrimonio» (Trib. Bologna 1/10/2003).

Si osserva inoltre che l'ingresso nell'ordinamento italiano dell'art. 2645-ter c.c. che consente anche ad atti atipici (mediante il richiamo all'art. 1322 comma 2° c.c.), seppure a determinate condizioni (trascrizione, durata, forma), di rendere opponibile erga omnes un



vincolo di destinazione impresso su certi beni (immobili o mobili registrati) abbia definitivamente aperto la porta dell'ordinamento ai più disparati atti di destinazione scaturiti dalla sola autonomia privata (cfr Trib Reggio Emilia 27 agosto 2011, che, tra l'altro, richiama una serie di disposizioni normative che confermano la tendenza del legislatore a riconoscere la liceità della formazione di patrimoni separati).

Pur non integrando un'ipotesi di nullità per violazione di principi inderogabili dell'ordinamento deve tuttavia accogliersi la domanda subordinata di revocatoria dell'atto di conferimento dei beni in Trust in quanto la destinazione in trust di tutti i beni personali del fidejussore stessa determina la paralisi, per tutta la durata del trust, dell'esecuzione dei crediti azionabili nei confronti della Venturi quale garante.

Si premette che l'atto pregiudizievole, impugnabile in sede revocatoria, non può essere l'atto istitutivo del trust, mancante di effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizione con cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o (nell'ipotesi di trust autodichiarato) posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l'art. 2, comma 2°, della Convenzione dell'Aja.

L'azione ex art 2901 c.c. riguarda esclusivamente l'atto di disposizione perché assentatamente compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie e non tocca in alcun modo la già riconosciuta validità dell'atto istitutivo, il quale non è di per sé lesivo del diritto di alcuno perché, per sua natura, è neutro sotto il profilo dispositivo essendo strumentale alla costituzione del rapporto del quale il disponente detta le regole e non idoneo ad incidere sulla garanzia dei creditori.

L'interesse di questi ultimi è leso non dall'atto istitutivo del Trust, ma, eventualmente, dal distinto negozio con cui i beni facenti parte del patrimonio del disponente vengono trasferiti al trustee, ossia dall'atto di dotazione o conferimento che può realizzare quella diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio richiesta dalla giurisprudenza per la configurazione dell'*eventus damni*.

Anche nella fattispecie di trust autodichiarato, pur realizzandosi il negozio dispositivo *in actu* con l'atto istitutivo del trust, emerge una differenza ontologica tra il negozio di istituzione e quello di disposizione, essendo quest'ultimo imperniato sul trasferimento al trustee di posizioni soggettive delle quali egli si avvale per svolgere il compito affidatogli nel negozio istitutivo.



Ciò premesso si ritiene esistente il concorso delle condizioni stabilite dall'art. 2901 c.c. Il credito della Banca di Gatteo e di Unicredit risale a data antecedente all'atto di disposizione.

Sul momento di insorgenza della posizione debitoria della garante si osserva che l'acquisto della qualità di debitore risale al momento della nascita del credito e non a quello di scadenza dell'obbligazione del debitore principale, per cui è a questo momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass 7484/2001).

Il presupposto dell'*eventus damni* ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito.

La segregazione dell'intero patrimonio immobiliare del disponente per la durata del trust fissata in dieci anni rende certamente più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie (cfr. Trib. Modena 14.3.2012 n. 495).

Il pregiudizio per il creditore si manifesta anche in presenza di una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore che renda più difficile l'aggravidità tramite esecuzione (Cass 2005/5972; Cass 2007/906).

In ordine al requisito soggettivo è sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del pregiudizio (inteso come detto quale difficoltà nell'esazione coattiva del credito) (Cass 10/21338; Cass. 2004/19131).

Nel caso di specie, la circostanza che l'atto di destinazione dei beni in Trust sia successivo alla revoca delle linee di credito da parte della BCC di Gatteo in data 21.6.2012 (vedi docc 3 e 4) e da parte di Unicredit in data 25.6.2012 e che con l'atto di disposizione il fidejussore abbia precluso azioni esecutive su tutti i beni di sua proprietà depone per la sussistenza dell'*animus nocendi* richiesto dall'art. 2901 c.c. ossia per la consapevolezza che l'atto di segregazione patrimoniale avesse l'effetto distortivo di privare i creditori della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.

Si rileva sul punto che sia il dolo generico sia l'elemento del pregiudizio non possono essere posti in discussione alla luce della posizione di "beneficiari" del Trust assunta dal ceto creditorio.



Invero sebbene beneficiari del Trust siano i creditori della Adler essi non sono titolari di un diritto immediatamente esigibile ma di mere aspettative in relazione alla futura vendita dei beni della garante.

I creditori non sono stati neanche stati coinvolti nella governance del trust né hanno poteri di impulso, tant'è che dal diario degli eventi nonostante il trust sia stato istituito in data 27.6.2012 non risulta un'immediata concreta attivazione per mettere i vendita gli immobili facenti parte del patrimonio separato.

E' evidente poi che la soggezione ad un criterio di proporzionalità nel soddisfacimento del credito imposta da un debitore neanche in astratto fallibile pregiudica il diritto del singolo creditore riconosciuto dall'art. 2740 c.c.

Dovendosi poi l'atto di destinazione dei beni nel fondo patrimoniale inquadrato tra gli atti a titolo gratuito non è necessaria la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo (per la natura gratuita tra gli altri Trib Modena 14/3/2012, Trib Milano 5/3/2013).

Invero l'atto di destinazione nel trust autodichiarato, assimilabile al fondo patrimoniale, non implica uno spostamento patrimoniale da parte del trustee in favore del settlor (soggetti per definizione coincidenti).

Secondo parte della giurisprudenza per valutare la natura gratuita o onerosa dell'atto occorre valutare anche l'assetto complessivo degli interessi in gioco dovendosi considerare anche la posizione dei beneficiari (Trib. Cassino 1/4/2009; Trib. Alessandria 24/11/2009).

Secondo tale orientamento l'atto di dotazione a favore del trustee sarebbe sempre da considerare gratuito ma, essendo direttamente e strettamente connesso all'atto istitutivo del trust ed alle sue finalità, la natura liberale o solutoria dell'atto di dotazione e gli altri elementi costitutivi della revocatoria dovrebbero essere apprezzati in base alle intenzioni del disponente e, così, agli obblighi del trustee nei confronti dei beneficiari e ai rapporti, negoziali o di altro genere, tra il settlor e i beneficiari.

Nel caso in esame è innegabile il preesistente obbligo della Venturi in qualità di garante nei confronti della classe dei creditori indicati quali beneficiari del trust.

Tuttavia, come detto, i beneficiari nella fase anteriore alla vendita degli immobili oggetto dell'atto di destinazione sono portatori di una mera aspettativa e non rivestono un ruolo incisivo e vincolante in termini di controllo e impulso, cosicché si può affermare che non essendo destinatari di un negozio solutorio diretto ed immediato, l'atto di disposizione può

annoverarsi tra gli atti di natura gratuita, dovendosi guardare al momento di segregazione del patrimonio

Inoltre il requisito della conoscenza del terzo previsto dall'art. 2901 c.c. quale presupposto per la revoca dei atti onerosi non può che fare riferimento ad ipotesi di conoscenza del pregiudizio contestuale all'atto di trasferimento da parte di una controparte contrattuale, al contrario nel caso di specie i creditori beneficiari non sono partecipi dell'atto di disposizione, qualificabile come atto unilaterale non recettizio.

Quand'anche si volesse attribuire al negozio natura onerosa in senso lato si rileva che comunque i beneficiari in quanto creditori della società Adler erano a conoscenza che la segregazione dell'intero patrimonio del garante avrebbe reso più difficile, paralizzandone le azioni esecutive e comportando un soddisfacimento improntato alla par condicio creditorum, la realizzazione del credito degli altri creditori concorrenti la cui condizione di beneficiario, condivisa con gli altri creditori e in misura proporzionale, non può chiaramente comportare la medesima soddisfazione di quella ottenibile tramite l'esecuzione individuale.

Pertanto si può dire conosciuto dai creditori beneficiari il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori quali singoli soggetti.

Alla luce delle precedenti considerazioni deve essere revocato nei confronti di BCC di Gatteo soc Coop e Unicredit spa l'atto di disposizione dei beni nel trust Notte-Fonda mentre resta efficace l'atto costitutivo di trust.

La pronuncia di inefficacia deve essere emessa nei confronti del trustee proprietario del bene il cui trasferimento è impugnato.

L'accoglimento della revocatoria determina l'inefficacia relativa (solo nei confronti del creditore) ex tunc dell'atto di dotazione patrimoniale relativo all'immobile e la cessazione dell'efficacia del vincolo impresso al cespite.

Secondo la Corte di legittimità (Cass. 19131/2004): *“La finalità dell'azione revocatoria è la restituzione del bene al patrimonio del debitore per consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito. Perciò la sentenza che dichiara l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per tale tutela del creditore ha efficacia retroattiva e la ragione è che l'atto dispositivo è viziato fin dal momento in cui è posto in essere perché proprio l'esistenza di detti presupposti limita il potere dispositivo dell'autore dell'atto nei confronti del creditore. Perciò l'ipoteca che questi ha iscritto nell'intervallo tra la*



formazione dell'atto dispositivo pregiudizievole delle sue ragioni e l'accoglimento della domanda revocatoria, ed ancorché prima dell'instaurazione del relativo giudizio, è valida, e il grado della medesima resta quello della sua iscrizione. Il vincolo è acceso su beni che, per effetto dell'accoglimento dell'azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come se l'atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo di inespropriabilità per il creditore vittorioso, e l'ipoteca dal medesimo iscritta conserva la sua piena validità ed efficacia".

Il principio affermato dalla Suprema Corte non può essere adottato indistintamente e anche nelle ipotesi di formale trasferimento di beni da un soggetto ad un altro, in queste ipotesi l'ipoteca iscritta o l'esecuzione intrapresa prima dell'accoglimento dell'azione revocatoria deve considerarsi invalida (di recente Trib Monza 12.3.2013).

In effetti il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non presuppone l'accertamento di una "invalidità" dell'atto dispositivo e non comporta il riacquisto del bene al patrimonio del debitore disponente, restando i beni oggetto dell'atto nella titolarità dell'acquirente, ma solo l'inefficacia relativa dell'atto compiuto e, conseguentemente, la possibilità per il creditore di assoggettare ad esecuzione forzata, eccezionalmente e con le peculiari forme ex artt. 602 ss. c.p.c., cespiti che non appartengono al proprio debitore (Cass. 3676/2011).

Tuttavia nel caso in esame l'atto di destinazione del trust autodichiarato "Notte Fonda" non ha configurato un negozio traslativo non avendo comportato un trasferimento dei beni destinati ed essendo rimasti gli immobili di proprietà della Venturi (art. 16 Trust). Pertanto l'ipoteca ha avuto ad oggetto beni del debitore ex art. 2808 c.c. e il diritto reale di garanzia riacquista efficacia in virtù dell'accoglimento della domanda di revoca.

La peculiarità e complessità della questione controversa e l'assenza di principi consolidati in materia determinano la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

Il Giudice, pronunciando ex art 702 ter nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa:

rigetta la domanda della ricorrente;

accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di Banca di [redacted] e di U [redacted] spa dell'atto di disposizione di tutti i beni di proprietà di [redacted] contenuto nell'atto istitutivo del Trust " Notte Fonda" stipulato innanzi al notaio [redacted]


[redacted] trascritto presso la Conservatoria di Forlì in data 28.6.2012;



ordina al conservatore del registro delle imprese una volta passata in giudicato il presente provvedimento di procedere alla sua trascrizione e annotazione;
- compensa tra le parti le spese legali;

Forlì, 4 febbraio 2015

Il Giudice
dott. Carmen Giraldi



IL CASO.it

